SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 1504

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBOLINI, GARRAFFA, MONGIELLO, PEGORER, ROSSI Paolo e VILLECCO CALIPARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

Misure per favorire l'esecuzione di musica dal vivo e per la riduzione dei consumi di bevande alcoliche nei locali da ballo, nelle discoteche e nei locali notturni

Onorevoli Senatori. – Il gravissimo fenomeno delle stragi del fine settimana, che coinvolge in maniera non trascurabile numerosi nostri giovani, è stato finora affrontato, a vari livelli, con provvedimenti restrittivi e misure di pubblica sicurezza che non hanno prodotto i risultati da tutti attesi.

Tali stragi, in costante crescita di anno in anno, si verificano spesso a seguito di lunghe maratone notturne passate in locali da ballo che, indebolendo le capacità reattive delle persone, sono la causa principale, insieme alla guida in stato di ebbrezza, degli incidenti mortali del fine settimana.

Il fenomeno descritto è un inaccettabile tributo di sofferenze e lutti che distrugge le speranze e gli affetti di troppi giovani e delle loro famiglie, e che presenta rilevanti costi economici e sanitari per tutto il Paese.

Essendo questa una questione riconducibile anche a modelli culturali e stili di vita affermatisi da ormai diversi anni, emerge con tutta evidenza la necessità di proporre contributi, anche minimi, per contrastare le tendenze più deteriori diffuse tra i giovani e per incentivare il più possibile il ritorno a comportamenti positivi anche nella frequenza di luoghi di svago durante il fine settimana.

Il presente disegno di legge vuole essere una prima risposta, seppure parziale, alle problematiche sopra descritte, e si articola lungo due principali linee direttrici.

L'obiettivo principale della proposta è l'anticipo degli orari di apertura dei locali e il contestuale rilancio delle esecuzioni di musica strumentale dal vivo, in luogo della musica preregistrata, e di conseguenza favorire l'anticipo del rientro a casa del pubblico, in orari più ragionevoli e in condizioni soggettive di minore esposizione al rischio di incidenti automobilistici.

Il rilancio dello spettacolo dal vivo, infatti, a giudizio di molti, è uno strumento in grado di favorire l'affermazione dell'espressione individuale e di gruppo quale forma artistica, un rapporto più diretto e coinvolgente tra spettatore ed artista, utile a migliorare la capacità di rapporto tra l'individuo e gli altri frequentatori del locale, e pertanto tale da rappresentare un valido mezzo per ridurre le situazioni di solitudine che, aldilà dell'alto numero di frequentatori, caratterizzano molti avventori delle discoteche e dei locali da ballo tradizionali e che spesso si associazno a comportamenti di consumo elevato di prodotti alcolici.

Nel merito il provvedimento, con una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, relativo alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli, stabilisce l'esenzione da qualsiasi imposta per i concerti musicali eseguiti dal vivo in discoteche, locali da ballo e piano bar, da musicisti regolarmente iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Tale esenzione, tuttavia, è concessa esclusivamente per le esecuzioni dal vivo effettuate da gruppi o orchestre che utilizzano strumenti musicali o combinazione di strumenti musicali, che non siano voci soliste con supporto elettronico, strumenti elettronici o informatici preregistrati, e a percussione a suono indeterminato.

Tale ultima precisazione è giustificata dalla necessità di evitare le strumentalizzazioni che colpiscono la normativa vigente in materia di esenzione delle imposte sugli spettacoli.

È diffusissima, infatti, la prassi che consente ai gestori di discoteche e *disco-bar*, di usare, in luogo di un gruppo musicale o

di una orchestra, un solo musicista, spesso anche pagato in nero, che, munito di tastiera computerizzata e con basi preregistrate o preordinate è capace di imitare e di sostituire per ore anche una grande orchestra.

Il «musicista», ingaggiato per cinquanta o cento euro a sera, per lo più, di necessità, suona o simula di suonare dalle 21 alle 24 spesso in una sala deserta. Subito dopo la mezzanotte, superata la soglia di orario che secondo la normativa vigente consente al gestore di usufruire del beneficio fiscale dell'esenzione d'imposta, si apre la discoteca al pubblico con l'avvio della tradizionale musica da discoteca eseguita dai *disc jockey*.

Allo stesso modo vanno scongiurati i tentativi di aggiramento posti in essere dai soggetti che tentano di far passare per musica dal vivo non solo il *disc-jockey* che canta sopra i dischi programmati, ma anche il suonare contestualmente, da parte degli stessi (e pure di altre figure presenti, come cubiste, e così via), tamburi, tamburelli, *maracas* e simili, approfittando del fatto che, trattandosi di strumenti a suono indeterminato, il loro suono riesce a fondersi, rispettando semplicemente il ritmo, con qualsiasi tipo di musica.

Occorre quindi un ulteriore chiarimento in merito agli strumenti a percussione distinguendo quelli a suono indeterminato (tamburi, tamburelli, piatti, legnetti, triangoli, maracas, e così via) da quelli a suono determinato, cioè con possibilità di eseguire melodie ed armonie riconoscibili (xilofoni, vibrafoni, marimbe, e così via) consentiti sempre in quanto anche strumenti polifonici. Infatti, con lo strumento ritmico o a suono indeterminato è possibile bluffare. Anche un principiante o un improvvisato, infatti, con un po' di senso ritmico, possono accompagnare la musica preregistrata, anche in maniera elementare, senza creare suoni fastidiosi e senza il rischio di stonare. In tal modo l'elusione dall'imposta vigente sugli intrattenimenti, fissata al 16 per cento, consente alle discoteche maggiori di conseguire risparmi di tre o quattromila euro per ogni serata.

Viceversa con lo strumento «melodico o a suono determinato» il *bluff* è impossibile poiché lo strumento non può che emettere melodie o armonie che, per integrarsi ad una musica preregistrata, occorre siano eseguite da musicisti professionalmente preparati.

La musica dal vivo, in quanto proposta musicale melodica ed armonica di suoni emessi simultaneamente, si realizza con l'uso contemporaneo di più strumenti originali tradizionali. Fanno tuttavia eccezione gli strumenti strutturalmente polifonici come, ad esempio, pianoforte, fisarmonica, arpa, chitarra, organo elettronico. In questo caso un concerto, un intrattenimento con musica d'ascolto o uno spettacolo, possono essere considerati musica dal vivo anche in presenza di un solo musicista, che realizza all'istante la proposta musicale senza supporti preregistrati.

Costituiscono altresì eccezione, in considerazione del profilo del tutto peculiare di tali esibizioni, le esecuzioni effettuate da formazioni corali e strumentali di particolare valore culturale, purché iscritte all'ENPALS, in modo da evitare che la norma possa essere agilmente aggirata.

L'esenzione prevista dal disegno di legge corregge il fenomeno distorsivo sopra descritto e si applica esclusivamente quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico delle discoteche e dei locali da ballo e qualora l'inizio dell'esecuzione musicale avvenga entro le ore 22.

In tal modo si favorisce la diffusione degli spettacoli dal vivo e si disincentiva la chiusura dei locali ad orari prossimi all'alba.

Contestualmente, per le esecuzioni che non rientrano nella nuova fattispecie indicata dal presente disegno di legge viene prevista, per le sole discoteche e le sale da ballo, un'aliquota d'imposta del 20 per cento.

La seconda linea direttrice si sviluppa prendendo atto della necessità di ridurre il crescente numero di incidenti mortali che si registrano sulle nostre strade durante i fine settimana, troppo spesso causati da un abuso di bevande alcoliche da parte dei conducenti. Con il presente disegno di legge si intende arginare gli ormai acclarati effetti devastanti dell'alcool sulla lucidità e, fattore non secondario, sulla salute dei nostri giovani, soprattutto quando si mettono al volante, costituendo un pericolo per la loro incolumità e per quella degli altri.

Per questo motivo, vengono previste delle misure restrittive con riferimento alle fasce orarie nelle quali è possibile somministrare bevande alcoliche, che si traduce in un assoluto divieto di vendita nella fascia oraria che

va dalle ore 1 fino all'orario di chiusura. Il divieto riguarda sia le bevande da asporto, sia i *drink* da consumare all'interno del locale, in modo da ridurre in ogni modo gli effetti dell'abuso di alcool sui conducenti.

Viene inoltre introdotto il divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, anche da asporto o miscelate con bevande analcoliche, ai minori di diciotto anni, in discoteche, sale da ballo e locali notturni.

Le sanzioni previste vanno dai 500 ai 2.500 euro per ciascuna violazione commessa e vengono raddoppiate in caso di recidiva.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure fiscali per agevolare l'esecuzione di musica dal vivo nei locali da ballo, nelle discoteche e nei locali notturni)

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Musica dal vivo nei locali da ballo, nelle discoteche e nei locali notturni) – 1. L'imposta non è dovuta per l'esecuzione, nei locali di cui al comma 2, di musica dal vivo effettuata da musicisti regolarmente iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento musicale o combinazione di strumenti musicali, escludendo da tale computo le voci soliste, gli strumenti elettronici o informatici preregistrati, nonché a percussione a suono indeterminato. Sono altresì esentate le esecuzioni musicali eseguite, nei predetti locali, anche da un singolo musicista, mediante l'utilizzo di strumenti polifonici quali pianoforte, fisarmonica, arpa, chitarra ed organo elettrico, nonché le esecuzioni di musica dal vivo eseguita da formazioni corali e strumentali di peculiare valore culturale, purché iscritte all'ENPALS.

2. Nelle discoteche, nelle sale da ballo, e, comunque, nei locali notturni, l'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia

di durata superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dei medesimi locali e qualora l'inizio dell'esecuzione musicale avvenga entro le ore 22».

- *b*) dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:
- «Art. 33-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni alla disciplina relativa all'esecuzione della musica dal vivo nei locali notturni) 1. Per le violazioni alle norme di cui all'articolo 20-bis si applica una sanzione da euro 5.000 ad euro 20.000».
- c) alla tabella allegata, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) prima del punto 1, è premesso il seguente:
- «01. Esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti in discoteche e locali da ballo di cui al comma 2 dell'articolo 20-bis: 20 per cento».
 - 2) il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, eseguite in locali diversi da discoteche e locali da ballo di cui al comma 2 dell'articolo 20-bis: 16 per cento».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di somministrazione e vendita al banco di bevande alcoliche nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali notturni)

- 1. Nelle discoteche, nei locali da ballo e nei locali notturni la somministrazione e la vendita al banco di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, anche d'asporto o in miscelazione con bevande analcoliche, è vietata ai minori di diciotto anni.
- 2. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e la quiete pubblica, nonché di salvaguardare i beni architettonici locali, la vendita di bevande alcoliche nelle discoteche, nei locali

da ballo e nei locali notturni, anche d'asporto o in miscelazione con altre bevande analcoliche, di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, è vietata dalle ore 1 fino all'orario di chiusura dei locali.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.500. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2007 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.